

LE LINEE GUIDA ENTRANO IN VIGORE

Ottobre 2010

In data 3 ottobre 2010 sono entrate in vigore le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili le quali erano state approvate dalla Conferenza Unificata nella seduta dell'8 luglio 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010 (le "**Linee Guida**").

Le Linee Guida costituiscono una disciplina unica, valida su tutto il territorio nazionale, che mira a superare la frammentazione normativa del settore delle fonti rinnovabili. Come noto, infatti, in assenza della norma di riferimento, infatti, molte Regioni avevano in questi anni prodotto delle proprie linee guida, creando una situazione fortemente disomogenea sul territorio nazionale.

Le Regioni sono tenute ad adeguare le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee Guida. Ai sensi del D. Lgs. 387/03, in caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le Linee Guida nazionali.

FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA

Come chiarito altresì nella scheda riassuntiva circolata dal Ministero dello Sviluppo Economico, nelle Linee Guida:

1. Sono dettate regole per la trasparenza amministrativa dell'iter di autorizzazione e sono declinati i principi di pari condizioni e trasparenza nell'accesso al mercato dell'energia;

2. Sono individuate modalità per il monitoraggio delle realizzazioni e l'informazione ai cittadini;
3. È regolamentata l'autorizzazione delle infrastrutture connesse e, in particolare, delle reti elettriche;
4. Sono individuate, fonte per fonte, le tipologie di impianto e le modalità di installazione che consentono l'accesso alle procedure semplificate (denuncia di inizio attività e attività edilizia libera);
5. Sono individuati i contenuti delle istanze, le modalità di avvio e svolgimento del procedimento unico di autorizzazione;
6. Sono predeterminati i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici (per cui è stato sviluppato un allegato ad hoc);
7. Sono dettate modalità per coniugare esigenze di sviluppo del settore e tutela del territorio: eventuali aree non idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili possono essere individuate dalle Regioni esclusivamente nell'ambito dei provvedimenti con cui esse fissano gli strumenti e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Segnaliamo sin d'ora che le Linee Guida necessiteranno di un costante aggiornamento in forma congiunta (Stato, Regioni ed Enti

Locali) e di un'attività di integrazione, anche sulla scorta dei risultati del monitoraggio sulla loro concreta applicazione affinché si possa concorrere ad una maggiore efficacia delle stesse soprattutto sul piano della celerità e semplificazione procedimentale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le Linee Guida dovranno essere applicate alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti (dove per opere connesse si intendono anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente).

Invece, le Linee Guida non verranno applicate agli impianti *offshore* per i quali l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

LE PROCEDURE

Le Linee Guida ribadiscono e specificano la procedura in base alla quale la costruzione, l'esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle

infrastrutture indispensabili richiede un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, che dovrà essere conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico .

Qualora gli effetti di un progetto interessino il territorio di altre Regioni o Province delegate, la Regione o Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuta a coinvolgere nel procedimento unico anche le Regioni o Province delegate interessate.

Gli impianti più piccoli sono invece realizzabili con una procedura semplificata:

- i. i piccoli impianti - cioè quelli con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al Dlgs 387/2003 - sono realizzabili attraverso la procedura di Denuncia di Inizio Attività (DIA) disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001)¹;
- ii. gli impianti minori (impianti fotovoltaici integrati negli edifici, impianti a biomassa fino a 50 kW_e, minieolico, piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, ecc.) sono considerati “attività di edilizia libera” e possono essere realizzati previa comunicazione di inizio lavori al Comune.

¹ Le Linee Guida non tengono però conto della recente Legge 122/2010 che ha sostituito la DIA (Denuncia di Inizio Attività) con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), procedura che consente di avviare i lavori nel giorno stesso della segnalazione all'amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina. Sarà quindi necessario applicare la nuova procedura, tenendo però conto che la SCIA non è esattamente uguale alla DIA, ad esempio non si applica agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia, neanche se le Regioni lo abbiano previsto con norme precedenti alla legge 122/2010.

EFFETTI DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LINEE GUIDA

Quanto al rapporto tra nuove le nuove Linee Guida Nazionali e le disposizioni vigenti a livello regionale e locale, giova sottolineare quanto segue:

1. l'entrata in vigore delle Linee Guida non determina un effetto automatico di abrogazione automatica delle disposizioni locali vigenti;
2. le disposizioni locali vigenti continuano a trovare applicazione fino alla loro abrogazione/modifica, o fino all'esito di giudizio di annullamento o di incostituzionalità per incompatibilità con le Linee Guida;
3. le Regioni, come detto, entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore, sono tenute ad implementare le Linee Guida in relazione ai procedimenti relativi ad impianti da realizzare presso il territorio regionale. Ai sensi del D. Lgs. 387/03, in caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le Linee Guida, e per l'effetto i procedimenti in corso a tale data dovranno essere integrati sulla base di quanto disposto nelle Linee Guida.

Occorrerà attendere di poter verificare come le Regioni decideranno di comportarsi per determinare quali eventuali ulteriori modifiche sopravverranno in relazione alle procedure attualmente vigenti.

* * *

Il presente documento è una nota di studio; quanto ivi riportato non può essere utilizzato o interpretato quale parere riferito a una o più transazioni, adottato o comunque preso a riferimento da chiunque, ivi inclusi i

consulenti legali, per qualsiasi scopo diverso dalla analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione:

Orrick, Herrington & Sutcliffe

Newsletter – Italian Energy Department.

Avv. Carlo Montella

cmontella@orrick.com

Avv. Luisa Bagarotto

lbagarotto@orrick.com

Orrick, Herrington & Sutcliffe

www.orrick.com